

DELIB. N. 214 ORDINANZA RIPARTIMENTALE N. 7576 DEL 21.02.1996 PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL PASCOLO E DEL TAGLIO IN ZONA VINCOLATA SITA IN AGRO DEL COMUNE DI BUGGERRU - APPLICAZIONE ART. 182 DEL R.D. 30.12.1923, N. 3267 MODIFICATO DAL R.D. 3.1.1926, N. 23 - RATIFICA.

Il Presidente comunica che in data 2 aprile u.s. è pervenuta alla Camera di Commercio una richiesta da parte del Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda, tendente ad ottenere la ratifica della propria ordinanza n. 7576 del 21.02.1996.

L A G I U N T A

- sentita la comunicazione del Presidente;
- vista l'ordinanza del Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda n. 7576 del 21 febbraio 1996;
- vista la nota di accompagnamento dello stesso Servizio distinta dal protocollo n. 3956 del 1° aprile 1996;
- premesso che il complesso boscato oggetto della predetta ordinanza ispettoriale della superficie complessiva di ha. 987, appartenenti al Signor Daga Costante di Fluminimaggiore, sito in località "Su Landiri Marru", "Is Abios", "Lisandrus", "Pala Manna", "Nanni Frau e Grutta Sa Femina", agro del Comune di Buggerru, presenta il soprassuolo boschivo costituito prevalentemente da leccio, sughera, corbezzolo, fillirea, erica, quercia spinosa, ginepro;
- considerato che detto soprassuolo viene utilizzato in forme e modalità irrazionali al di fuori di ogni criterio selvicolturale e nell'inosservanza delle regole tecniche che presiedono al buon governo dei boschi, infatti viene praticata la totale eliminazione del sottobosco mentre il taglio delle specie arboree viene eseguito in maniera irregolare, su superfici discontinue, in prossimità della viabilità ovvero dove le operazioni di esbosco sono meno onerose;
- accertato che la costante presenza di bestiame al pascolo, prevalentemente caprino, inibisce la rinnovazione naturale del bosco sia per via agamica che sessuata;
- acclarato che numerose ceppaie manifestano segni di invecchiamento precoce e ridotta capacità pollonifera, conseguenza anche delle forme di sfruttamento irrazionali precedentemente richiamate;

30/05/96

19

- constatato che al degrado del soprassuolo boschivo si associano diversi effetti negativi conseguenti allo scarso apporto di sostanza organica e alle ridotte funzioni protettive, da cui derivano l'impoverimento del suolo, erosioni, dilavamenti, dissesti idrogeologici;

- ritenuto che i rischi di cui sopra sono accentuati dalle condizioni stazionali caratterizzate da pendenze elevate, morfologia accidentata, suoli fragili, specie nella parte poggianti sulla zona distale del sistema dunale di Portixeddu;

- condiviso che il protrarsi delle attuali forme di sfruttamento dell'area considerata, in assenza di una disciplina vincolante, condurrebbe alla perdita della foresta mediterranea con irreversibile depauperamento del territorio;

- considerato che i terreni medesimi, in quanto boscati, costituiscono interesse naturalistico-ambientale e, pertanto, appartenenti alla categoria di beni tutelati dalla legge 8.8.1985, n. 431;

- preso atto che la predetta ordinanza ripartimentale con gli allegati cartografici è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Buggerru per 15 giorni consecutivi al fine di renderla di dominio pubblico;


- accertato che nel territorio del Comune di Buggerru (già frazione del Comune di Fluminimaggiore) non si è ancora provveduto all'applicazione del titolo I capo I del R.D. 30.12.1923, n. 3267 per l'imposizione del vincolo idrogeologico;

- ritenuta opportuna e doverosa l'applicazione dell'art. 182 comma 3° del citato R.D. 3267/1923 così come modificato dal R.D. 3 gennaio 1926, n. 23;

- visto il R.D. 30.12.1923, n. 3267, il R.D. 3.1.1926, n. 23 ed il R.D. 16.5.1926, n. 1126,

D E L I B E R A

- di ratificare il provvedimento n. 7576, emesso dal Servizio Ispettorato Ripartimentale di Cagliari del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda in data 21 febbraio 1996, in forza del quale si ordina che nel complesso boscato sito in località "Su Landiri Marru", "Is Abios", "Lisandrus", "Pala Manna", "Nanni Frau e Grutta Sa Femina", per una superficie di ha. 987 circa, in agro del Comune di Buggerru, appartenenti al Signor Daga Costante di Fluminimaggiore, così come delimitato nella cartografia in scala 1:10.000, allegata allo stesso provvedimento ispettoriale e che fa parte integrante della presente deliberazione, con la osservanza delle seguenti disposizioni:



- 1°) - le utilizzazioni boschive saranno effettuate nel rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Provincia di Cagliari, evitando interventi "a macchia di leopardo" e avviando un assestamento del fondo per lotti omogenei;
- 2°) - l'esercizio del pascolo sarà disciplinato secondo l'art. 9 del R.D. 30.12.1923, n. 3267 e conseguentemente sarà vietato per tutte le specie di animali su quelle superfici boscate sottoposte a taglio fino a quando la rinnovazione non avrà raggiunto uno sviluppo tale da sfuggire al morso delle singole specie di animali;
- 3°) - è consentito il mantenimento delle colture agrarie attualmente in atto; ogni ampliamento di superficie da coltivare è soggetta ad autorizzazione dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale competente per territorio;
- 4°) - è vietata ogni altra forma di utilizzazione del territorio pregiudizievole alla conservazione del bosco salvo autorizzazione del predetto Ispettorato Ripartimentale.

I contravventori incorreranno nelle sanzioni previste dal titolo I capo II del R.D. 30.12.1923, n. 3267 e dalla legge 9.10.1967, n. 950.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi del comma 4/bis dell'art. 1 della L.R. 13.12.1994, n° 38, così come modificata dall'art. 1 della L.R. 13.1.1995, n° 4.

Cagliari, 10 GIU 1996

IL SEGRETARIO GENERALE
(Paolo Solinas)

IL PRESIDENTE
(Romano Manbrini)

Si attesta che, ai sensi dell'art. 62 T.U. 20.9.1934, n. 2011 e del D.L.L. 21.9.44, n. 315, la presente deliberazione è stata tenuta affissa all'albo camerale per sette giorni consecutivi dal 25.06.96 al 2.07.96, senza che siano state prodotte opposizioni.

Cagliari, 3 LUG 1996

IL SEGRETARIO GENERALE
(Paolo Solinas)



p.c.c.

IL CAPO SERVIZIO AA.GG.

(Dott. Carlo Desbays)